



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2010
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0059 (COD)**

**16440/10
ADD 1 REV 1**

**COASI 194
ASIE 75
COMEM 256
COLAT 41
COEST 357
DEVGEN 341
PE 500
RELEX 979
CADREFIN 66
CODEC 1280
PARLNAT 178**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce
uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati
e con altri ad alto reddito
Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

I. INTRODUZIONE

Il 21 aprile 2009, la Commissione ha adottato la sua proposta¹ di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI).

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 21 ottobre 2010.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2010.

II. FINALITÀ

La proposta è stata presentata quale parte del riesame intermedio degli strumenti di finanziamento delle azioni esterne. Il principale obiettivo consiste nell'estendere l'ambito di applicazione del regolamento iniziale a una serie di paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) e nel fornire un'adeguata base giuridica alle attività che, non costituendo un aiuto pubblico allo sviluppo così come definito dall'OCSE, sono escluse dal campo di applicazione del regolamento DCI. Il regolamento ICI modificato consentirà quindi di rafforzare i legami e di intensificare il dialogo con importanti partner mondiali emergenti con cui l'Unione europea ha un interesse strategico nel promuovere legami diversificati e creare un ambiente più favorevole allo sviluppo delle relazioni. Esso fornirà inoltre la base per le attività con i paesi a reddito intermedio interessati ad intraprendere scambi economici, commerciali, accademici, d'affari e scientifici con l'Unione europea.

¹ COM (2009) 197 definitivo/2

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Osservazioni generali

La proposta è stata presentata dalla Commissione in virtù delle disposizioni del trattato di Nizza che richiedono la consultazione del Parlamento europeo. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la base giuridica ha comportato l'applicazione della procedura legislativa ordinaria. Alla luce di tali modifiche il Consiglio ha stabilito contatti con il Parlamento europeo fin dalle prime fasi del processo legislativo ed ha avviato negoziati sostanziali tra le istituzioni che sono sfociati in un ampio grado di convergenza su molti emendamenti presentati dal Parlamento europeo in prima lettura e hanno consentito al Consiglio di integrare nella sua posizione in prima lettura un gran numero di emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

Il Consiglio non può tuttavia essere d'accordo con il Parlamento europeo su due punti: l'applicazione della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE) e gli emendamenti all'articolo 16 riguardante le disposizioni finanziarie.

Osservazioni specifiche

(1) Atti delegati (articolo 290 del TFUE)

Il Parlamento europeo ha adottato diversi emendamenti che introducono l'applicazione della procedura degli atti delegati per l'adozione di programmi di cooperazione pluriennali (documenti strategici pluriennali). Ciò non è accettabile per il Consiglio. Il Consiglio ritiene che i programmi di cooperazione pluriennali, non essendo atti giuridicamente vincolanti, non costituiscano atti di portata generale, che completano o modificano l'atto di base.

Essi costituiscono misure di attuazione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE.

(2) Articolo 16 sulle disposizioni finanziarie

Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo all'articolo 16 non sono accettabili per il Consiglio. Anche se sono state espresse preoccupazioni simili in sede di Consiglio per quanto riguarda la programmazione degli stanziamenti finanziari e gli eventuali storni tra linee di bilancio, il Consiglio ritiene che tali questioni debbano essere decise dai due rami dell'autorità di bilancio - il Consiglio e il Parlamento europeo - nel quadro della procedura di bilancio annuale e non debbano far parte del testo legislativo. Il Consiglio preferisce pertanto il testo inizialmente proposto dalla Commissione, corredato di una dichiarazione della Commissione in cui essa fornisce assicurazioni quanto all'utilizzazione dei fondi. La dichiarazione è allegata alla posizione del Consiglio in prima lettura.

IV. CONCLUSIONI

Al fine di giungere rapidamente ad un accordo sul regolamento modificato, il Consiglio ha avviato negoziati sostanziali con il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. I negoziati hanno portato ad un ampio grado di consenso sul testo. Anche se la proposta della Commissione non presenta difficoltà sostanziali per il Consiglio, quest'ultimo ha compiuto uno sforzo particolare per rispondere ad alcune preoccupazioni del Parlamento europeo in relazione all'applicazione del regolamento modificato.

Il Consiglio invita il Parlamento europeo ad accettare questo testo che rispecchia i compromessi raggiunti nel corso dei negoziati per permettere l'entrata in vigore del regolamento nel 2010. Ciò consentirebbe di non perdere i fondi già iscritti nel bilancio 2010 per i progetti previsti.